



Comune di

CASTELNUOVO di GARFAGNANA

Provincia di Lucca

Via Vallisneri, 1 - 55032 Castelnuovo di Garfagnana (LU)

Tel. 0583-6448304 Fax 0583-644133 - p.IVA 0020436 046 5

ORDINANZA SINDACALE

N. 42 DEL 21/12/2021

SETTORE SETTORE LAVORI PUBBLICI

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 5 DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000 - LIMITAZIONI E DIVIETI 24 DICEMBRE 2021.

IL SINDACO

Viste le disposizioni in materia di contenimento del rischio di diffusione del Coronavirus (COVID 19) ed in particolare la Legge 126/2021 che ha prorogato lo stato di emergenza nazionale al 31 dicembre 2021, estendendo a tale data la possibilità di adottare provvedimenti di contenimento dell'emergenza sanitaria all'interno della cornice normativa fissata dal Decreto- legge n. 19/2020 convertito nella Legge 35/2020 con riferimento agli ambiti delle possibili misure emergenziali.

Visto che allo stato attuale l'indice di diffusione del Coronavirus COVID19 registra un aumento a livello regionale e nazionale con conseguente incremento dei contagi.

Considerato che con Ordinanza Sindacale N. 40 in data 07/12/2021 è stato disposto dalle ore 00,01 del 8 Dicembre 2021 alle ore 23,59 del 9 Gennaio 2022 , nelle vie del Centro Storico, l'obbligo di indossare nei luoghi all'aperto i dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche quando è possibile il distanziamento interpersonale e non si configurano assembramenti di persone

Considerato che in occasione della giornata del 24 Dicembre prossimo si potrà registrare nel capoluogo di Castelnuovo di Garfagnana , soprattutto nelle vie del Centro Storico, un intenso afflusso di pubblico con possibilità di transiti ravvicinati e costanti di numerose persone, che potrebbero venire tra loro in contatto con difficoltà a garantire il distanziamento interpersonale.

DATO ATTO altresì in proposito , che in tale data, il sovraffollamento ed il rischio di contagio assume connotati di rilevante gravità per effetto del grande afflusso di consumatori nelle vie cittadine vocate al commercio per gli acquisti natalizi, nonché delle abitudini consolidate nella cittadinanza di affollare gli esercizi di somministrazione e che pertanto si rende opportuna l'adozione di un ulteriore provvedimento sindacale che preveda ulteriori limitazioni rispetto a quelle già adottate e/o stabilite dalla disposizioni normative vigenti nelle aree cittadine in cui si verificano fenomeni di affollamento originati da una pluralità di cause concorrenti quali la presenza di numerosi esercizi commerciali al dettaglio e di attività di somministrazione, nonché da abitudini sociali consolidate quali il passeggio, ovvero il consumo di cibo e bevande in aree pubbliche o aperte al pubblico;



Comune di

CASTELNUOVO di GARFAGNANA

Provincia di Lucca

Via Vallisneri, 1 - 55032 Castelnuovo di Garfagnana (LU)

Tel. 0583-6448304 Fax 0583-644133 - p.IVA 0020436 046 5

RITENUTO NECESSARIO proporre anche misure di contenimento alla capillare diffusione nelle zone e situazioni a maggior rischio, con l'obiettivo di veder ridotti tutti i fenomeni riconducibili in termini di minaccia alla quiete pubblica nonché alla convivenza civile

CONSIDERATO che il necessario contemperamento dei diritti costituzionalmente garantiti alla salute e all'iniziativa economica privata, nella attuale situazione epidemiologica, vede prevalere il primo sul secondo e che pertanto è interesse pubblico primario – in ragione del numero complessivo dei contagi, da apprezzare tenendo conto della specifica capacità di risposta del sistema sanitario regionale – di contenere il rischio del diffondersi del virus e che il presente provvedimento ha una efficacia temporale molto limitata ed è suscettibile di variazioni in base alla valutazione dell'impatto delle misure assunte a livello nazionale e/o regionale, sull'evolversi della dell'andamento epidemico;

PRESO e dato atto che al momento l'ordinanza non contingibile e urgente sia l'unico strumento idoneo al contrasto di tale specifico fenomeno nelle forme in cui si manifesta nei luoghi del territorio comunale interessati e che la sua emanazione sia idonea a prevenire e contrastare situazioni di degrado e consenta di fronteggiare comportamenti che possano causare pericoli per i residenti, i turisti e i visitatori che transitano nelle aree ove tali fenomeni maggiormente si concretizzano;

VISTO l'art. 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 ;

VISTO l'articolo 117 comma 1, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 secondo cui "in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale";

VISTO l'art 50 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii - TUEL - che attribuisce al Sindaco potere di ordinanza come Autorità Sanitaria locale in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica, nonché un potere di organizzazione e coordinamento dei tempi della città (esercizi commerciali, esercizi pubblici) nell'ambito dei criteri fissati dalla Regione;

VISTO altresì l'articolo 54 comma 4 del succitato decreto legislativo che consente al Sindaco di adottare, in coerenza con la normativa emergenziale vigente, provvedimenti contingibili e urgenti limitativi della libertà di stazionamento che siano in grado di contrastare efficacemente il fenomeno dell'eccessivo sovraffollamento di zone del territorio comunale ;

VISTO altresì l'art. 25 comma 3 della legge 8 marzo 2000, n.53 che attribuisce al Sindaco, in caso di emergenze, il potere di ordinanza in materia di modifica dei tempi delle Città, tra cui gli orari degli esercizi commerciali;

CONSIDERATO che il contenuto del presente provvedimento , ai sensi del comma 4 dell'art.54 del TUEL, è stato partecipato in data odierna al Prefetto, per la predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione anche nelle forme collaborative tra le diverse forze di Polizia;

ORDINA

- E' VIETATA per il giorno 24 Dicembre 2021 l' introduzione , la consumazione e l'utilizzo , da parte di chiunque all'interno del Capoluogo di bevande contenute in recipienti o contenitori in vetro , lattine o ceramica ;



Comune di

CASTELNUOVO di GARFAGNANA

Provincia di Lucca

Via Vallisneri, 1 - 55032 Castelnuovo di Garfagnana (LU)

Tel. 0583-6448304 Fax 0583-644133 - p.IVA 0020436 046 5

- Dalle ore 14:00 alle ore 20:00 del giorno 24 Dicembre l'accesso all'area del centro storico è subordinato al possesso del Green Pass.
- Dalle ore 14:00 alle ore 20:00 l'accesso al centro storico del Capoluogo è limitato per un numero massimo di n.1500 persone;
- Dalle ore 14:00 alle ore 20:00 e' vietato nell'area del centro storico la consumazione di bevande da asporto oltre i 10 metri fuori degli spazi a disposizione del singolo esercizio pubblico della ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie)

ORDINA ALTRESI'

- ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli e di applicare la presente ordinanza. Salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza dell'obbligo dell'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di cui alla presente ordinanza, ai sensi dell'art. 4 del D.L. 19/2020 convertito nella Legge n. 35/2020, comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa prevista.

- CONFERMA

- L' Ordinanza N. 40 emessa in data 7/12/2021 con la quale viene disposto nelle vie del centro storico l'obbligo di indossare nei luoghi all'aperto i dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche quando è possibile il distanziamento interpersonale e non si configurano assembramenti di persone

AVVERTE CHE

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, d.l. 16 maggio 2020, n.33, come convertito in legge 14 luglio 2020, n.74, e s.m e i. , salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni del decreto legge medesimo, ovvero dei decreti e delle ordinanze adottate in attuazione dello stesso, compreso il presente Provvedimento, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 4, comma 1, del d.l. 25 marzo, n.19 convertito in legge n.35/2020, da euro 400,00 ad euro 1.000,00.

DA' ATTO

Che la presente ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Castelnuovo di Garfagnana con efficacia notiziale, ai sensi dell'art. 21 bis L. 241/90;

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 co. 4 della Legge 07/08/1990 n. 241, avverso il presente atto - è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana entro 60 gg. dalla data di esecutività della presente, oppure, in alternativa, il ricorso straordinario al Capo dello Stato (D.P.R. 24/11/1971, n. 1199);

TRASMETTE



Comune di

CASTELNUOVO di GARFAGNANA

Provincia di Lucca

Via Vallisneri, 1 - 55032 Castelnuovo di Garfagnana (LU)

Tel. 0583-6448304 Fax 0583-644133 - p .IVA 0020436 046 5

il presente atto per i rispettivi adempimenti di monitoraggio e verifica al Corpo della Polizia Locale ed inoltre al Sig. Prefetto di Lucca, al Sig. Questore di Lucca; al Comando Compagnia Carabinieri di Castelnuovo di Garfagnana, Guardia di Finanza-Comando Tenenza di Castelnuovo di Garfagnana, alla Asl Toscana Nord Ovest - Dipartimento di Prevenzione.

Sono tenuti a vigilare sull'osservanza e rispetto della presente Ordinanza tutte le Forze di Polizia , il Corpo di Polizia Locale dell'Unione Comuni Garfagnana nonché a quanti ne abbiano titolo, ciascuno per le proprie competenze

Castelnuovo di Garfagnana, 21/12/2021

IL SINDACO

TAGLIASACCHI ANDREA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)